



Art. 26 Frequenza e fuori corso

1. Per i corsi triennali, dopo il terzo anno di frequenza, lo studente viene considerato fuori corso, per i corsi biennali, lo studente viene considerato fuori corso dopo il secondo anno di frequenza.

Lo studente fuori corso ha diritto alla frequenza delle materie del proprio piano di studi dal primo al terzo anno fuori corso per i corsi triennali, dal primo al secondo anno fuori corso per i corsi biennali.

Per i corsi triennali dal quarto anno fuori corso e per i corsi biennali dal terzo anno fuori corso gli studenti possono sostenere gli esami mancanti per completare il loro ciclo di studi, ma non hanno diritto alla frequenza delle materie.

2 Per gli studenti già interni, l'anno di frequenza sarà calcolato in base all'anno di immatricolazione. Nel caso di studenti part-time, lo studente interno che chiede di revocare l'opzione part-time con decorrenza dall'anno accademico successivo, proseguirà la propria carriera scolastica, rispettivamente, dallo stesso anno di corso se ha frequentato soltanto un anno part-time, dall'anno di corso successivo se ha frequentato due anni part-time.

Nel periodo fuori corso non è consentita l'iscrizione part-time

Art. 14

Comma 1 e comma 2 non modificare

Comma 3

Salvo diversa opzione all'atto della iscrizione, lo studente è considerato a tempo pieno. Possono essere previsti corsi di durata superiore e comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi (part-time). Lo studente che opta per il corso part-time potrà conseguire soltanto trenta crediti per anno accademico. L'opzione per il corso part-time può essere revocata con decorrenza dall'anno accademico successivo.

Comma 4 eliminato